

## Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale



Città Metropolitana di Roma Capitale  
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento  
del Territorio Metropolitan  
Servizio 2 "Stazione Unica Appaltante"  
Operativa "LL.PP. Viabilità"  
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma



Comune di Civitavecchia  
Servizio 3 LL.PP. e Opere Infrastrutturali  
Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 - 00053  
Civitavecchia (RM)

***BANDO DI GARA***  
***PROCEDURA APERTA***  
*mediante R.d.O. sul M.E.P.A.*  
***CRITERIO: MINOR PREZZO***

***CODICE GARA***  
***PA VM03/19/SUA***

**OGGETTO: "Realizzazione di interventi di adeguamento della II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> linea di depurazione e rifacimento della I<sup>a</sup> linea" – Lotto Funzionale C – 1<sup>a</sup> fase – Comune di Civitavecchia (RM).**

**CUP: J39B19000040002**

**CIG: 7864381481**

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata istituita, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014; con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitan per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, alla quale ha aderito il **Comune di Civitavecchia**, su richiesta di quest'ultimo.

In base a quanto disciplinato da Convenzione e Regolamento S.U.A., si indice la procedura aperta in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del richiamato D.Lgs. 50/2016.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO LL.PP. E R.U.P. - COMUNE DI CIVITAVECCHIA: Ing. Giulio Iorio.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 "STAZIONE UNICA APPALTANTE": Dott. Valerio De Nardo

RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA "LL.PP. VIABILITÀ, SERVIZI E FORNITURE": Dott. Gennaro Fiore.

**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 601.820,46**, di cui € **42.930,54** non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza.

**IMPORTO RIBASSABILE** rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € **558.889,92** (di cui € **26.670,35** **per costi della manodopera**, individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art.23, co.16 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificati nell'elaborato di stima dei costi della manodopera, presente tra i documenti di gara.

## CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

<b>CATEGORIA PREVALENTE</b> :	<b>OS 22 CLASSIFICA II</b> (fino a € 516.000); importo lavori: € 531.118,56
<b>CATEGORIA SCORPORABILE*</b> :	<b>OG 6 CLASSIFICA I</b> (fino a € 258.000); importo lavori: € 70.701,90
	<i>*vedi punto 2.1</i>

**Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 10,00 del 14 maggio 2019.**

**Data di svolgimento della gara: 14 maggio 2019, ore 10.30 (su piattaforma M.E.P.A.).**

Garanzia provvisoria: 2% € 12.036,41 - 1% € 6.018,20.

Finanziamento: Fondi propri - Bilancio - E.F. 2019.      Luogo di esecuzione dei lavori: vedi C.S.A.

Termine di esecuzione dei lavori: **180** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

Tipologia dell'appalto: **A CORPO**

CIG (Cod. Identif. Gara): **7864381481**; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: **€ 70,00**.

D.D. indizione gara n.504 del 26/03/2019 – Comune di Civitavecchia.

Validazione del progetto: verbale del 5/12/2018 (ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).

**1. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:** la gara si terrà tramite **procedura aperta**, con il **critério**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, **del prezzo più basso**, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante **ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara**.

Si procederà alla **valutazione di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. La soglia di anomalia viene determinata procedendo al sorteggio, in seduta pubblica di gara, di uno dei seguenti metodi:

- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del dieci per cento;
- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal Seggio di gara, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

**Ai sensi comma 8 del summenzionato art. 97, si provvederà all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del citato co. 2.** Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.

**La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).**

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante il ricorso ai metodi di cui sopra esclusivamente ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

**2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del DLgs 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Nel caso di specie inoltre, atteso che la procedura si svolge mediante ricorso al M.E.P.A., la partecipazione comporta l'abilitazione, nell'ambito del MEPA, al bando di riferimento della presente gara, secondo le istruzioni dettate da Consip.**

Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Non possono partecipare alla medesima gara le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una **situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte di **raggruppamenti temporanei** e **consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'art. 2602 del cod. civ., anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e la documentazione amministrativa, **a pena d'esclusione**, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **i raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del codice, i **consorzi ordinari** di cui alla lettera e) del citato art. e i soggetti di cui alla successiva lettera g) (GEIE) **di tipo orizzontale** devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, quota che deve essere specificata, **a pena d'esclusione**, nell'istanza di partecipazione alla gara.

Ai sensi degli art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e **consorzi tra imprese artigiane**) e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai fini della partecipazione alla presente gara **NON E' PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.**

**2.1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE SINGOLE:** sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione **sia nella categoria prevalente OS22 per una classifica pari alla II (fino a euro 516.000) o superiore, sia nella categoria OG6 per una classifica pari alla I (fino a € 258.000) o superiore; atteso che i lavori in OG6 sono di importo inferiore a € 150.000, in alternativa alla qualificazione in OG6 per la classifica I o superiore, è da ammettersi altresì il possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 con riferimento alla categoria OG6.**

**Nel caso di specie, pur tenuto conto che la categoria OG6 è a qualificazione obbligatoria, vale a dire che non può essere realizzata direttamente dal concorrente sprovvisto della relativa qualificazione (a mezzo SOA o ex art. 90), il quale è tenuto a subappaltare integralmente le relative lavorazioni, dichiarandolo espressamente nell'istanza di partecipazione, si rappresenta non di meno che, configurandosi le lavorazioni di OS 22 analoghe a quelle di OG6 ai fini del presente affidamento, il concorrente qualificato in OS22 per la classifica II o superiore è da ritenersi ipso facto qualificato ai sensi dell'art.90 del D.P.R. 207/2010 con riferimento alla categoria OG6 e pertanto può realizzare direttamente le relative lavorazioni, senza avere pertanto l'obbligo di subappaltarle.**

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, **a pena di esclusione**, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che il rinnovo dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **a pena di esclusione**, "... almeno novanta giorni prima della scadenza del termine".

**2.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI TIPO ORIZZONTALE:** Nell'ipotesi in cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **i requisiti di qualificazione** richiesti dalla presente lettera d'invito per le imprese singole devono essere posseduti – **a pena di esclusione** – dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale maggioritaria.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

**2.3. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI TIPO VERTICALE:** per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla capogruppo (mandataria) nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

**2.4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI:** nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2, lett. b) nonché consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest'ultimo, il disposto di cui all'art. 47, comma 2.

**3. AVVALIMENTO:** In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. **L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.** Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. **Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.**

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L'attestazione SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione - anche dall'impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell'attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).**

**NOTA: Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come individuate con D.M. MIT del 10 novembre 2016, n. 248.**

**Si rappresenta altresì che, ai sensi dell'art. 146, co.3 del citato decreto NON TROVA APPLICAZIONE L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO per i contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.**

**4. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:** I soggetti giuridici partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia pari al **2% dell'importo complessivo dei lavori**, come specificamente indicato dal Disciplinare di gara.

**In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al Comune di Civitavecchia, Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 - 00053 Civitavecchia (RM) - C.F. 02700960582.**

**Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.**

**5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:** I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare la propria offerta in ambito M.E.P.A. secondo le regole che disciplinano la citata piattaforma e sulla base di quanto prescritto dai documenti di gara tassativamente entro e non oltre la data e l'ora specificate nel Bando di gara e nel disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

**6. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CONTATTI E PUBBLICAZIONE:** I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell'offerta economica sono resi disponibili in ambito M.E.P.A.

**Informazioni e delucidazioni** in merito alla gara in oggetto potranno essere richieste alla **S.U.A. attraverso la piattaforma MEPA** oppure al **Funzionario Responsabile dell'U.O. "LL. PP. Viabilità, Servizi e Forniture", Dott. Gennaro Fiore** (telefono 06/6766.3606- 9928-3499-3624) - E-mail: [g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it).

**Ogni avviso relativo alla gara, nonché l'esito con tutti i relativi dati, sarà pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, oltre che comunicato attraverso la piattaforma telematica.**

Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 36, co.9 del D. Lgs 50 del 2016 e del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, in data **15 aprile 2019 sulla G.U.R.I.**, per estratto su due quotidiani, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio, nonché sul profilo del committente del Comune di Civitavecchia e su quello della Città Metropolitana di Roma Capitale.

**Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2**  
**"SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture"**  
**(Dott. Valerio De Nardo)**